Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa in liquidazione

Gestione separata IRSAP

Ente Pubblico non Economico

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

n. 54 /RG del 27 MAG. 2016

OGGETTO: Autorizzazione vendita parte di immobile di proprietà della ditta Iacono S. & Occhipinti S. S.n.c. alla costituenda ditta Occhipinti Sebastiano - Agglomerato industriale di Ragusa.

Il Responsabile del Procedimento

VISTI:

- la Legge Regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati dati gli indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;
- lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;
- il Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- la delibera del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- l'accordo stipulato in data 05/03/2013, n. 15/RG, tra I.R.S.A.P. ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Ragusa,- Gestione separata I.R.S.A.P. conforme allo schema di cui sopra;
- la determina del Direttore Generale dell'IRSAP n. 171 del 09/08/2013, con la quale tra l'altro vengono delegati i Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo ed ispettivo che restano in capo all'IRSAP, riguardanti l'emanazione degli atti che non comportino impegno di spesa, con esclusione degli atti relativi a graduatoria, assegnazione, revoca e quant'altro inerente lotti, rustici e capannoni, nonché degli atti rientranti nella competenza del rappresentante legale dell'Istituto e delle singole Gestioni separate;
- la disposizione di servizio prot. n. 15919 dell' 09/05/2016 con la quale il Vice Direttore Generale ing. Carmelo Viavattene, ha dato incarico al dirigente avv. Francesco Gallo di svolgere le funzioni di Dirigente responsabile dell'ufficio periferico di Ragusa;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc – c.da Mugno
97100 –Ragusa
P.IVA 00119380889
Codica IPA: UF53BO

Tel. 0932 667124 – 667501
Fax. 0932 667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

- il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera del C.D. n. 65 del 06/06/2011 dell'ex Consorzio ASI di Ragusa, per la parte vigente in forza del succitato Accordo istituzionale del 05/03/2012;

PREMESSO che

- Con nota del 30/09/2015 acquisita al protocollo consortile n. 4858 del 02/10/2015 e successive integrazioni la ditta Iacono S. & Gulino S. S.n.c. con sede a Ragusa Zona industriale II^ Fase s.n. P. I.V.A. n. 00082780883, proprietaria di lotto di terreno di mq. 1.993,40 su cui insiste un capannone artigianale ricadente all'interno dell'agglomerato industriale di Ragusa, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita di parte dell'immobile alla costituenda ditta Occhipinti Sebastiano la quale effettuerà l'attività di restauro e riparazione auto;

Vista la relazione istruttoria prot. n. 16741/int. del 13/05/2016, quale parte integrante del presente provvedimento;

Vista la relazione e parere tecnico n. 08-2016-RG-01 con il quale si esprime parere favorevole al progetto di variante per il frazionamento dell'immobile.

RITENUTO

- di autorizzare ai sensi dell' art. 22 del sopra citato regolamento la ditta Iacono S. & Gulino S. S.n.c. a cedere in vendita parte del proprio immobile ubicato nella nell'agglomerato industriale di Ragusa alla costituenda ditta Occhipinti Sebastiano;
- di prendere atto che la ditta Occhipinti Sebastiano utilizzerà l'immobile per svolgere l'attività immobiliare di locazione di spazi attrezzati destinati ad archivio documentale;
- di prendere atto che la ditta M&M Real Estate S.r.l. utilizzerà l'immobile per svolgere l'attività restauro e riparazione auto;
- di porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti delle ditte, subordinandone l'autorizzazione di che trattasi;

PROPONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

1) autorizzare ai sensi dell'art. 22 del già citato regolamento la ditta Iacono S. & Gulino S. S.n.c. a cedere in vendita parte del proprio immobile ubicato nella nell'agglomerato industriale di Ragusa alla costituenda ditta Occhipinti Sebastiano per una superficie di mq. 586,15 di cui mq. 180,00 di fabbricati, nel rispetto di tutti gli obblighi prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo Ente a condizione che nel contratto di compravendita venga inserita la seguente dicitura "la ditta acquirente è a conoscenza dei regolamenti consortili e di tutti gli obblighi e prescrizioni, compresi il rispetto dei livelli occupazionali contenuti nell'atto di acquisto del lotto, accettandone le relative clausole, conseguenziali in caso di inadempienza. L'atto di vendita mancante di quanto sopra riportato è da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienza riportate nell'atto di vendita del lotto;

2) sottoscrivere con la ditta costituenda Occhipinti Sebastiano apposito atto di sottomissione con il quale si impegnano a rispettare tutte le norme, clausole e prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione dei lotti, di cui allo schema allegato;
3) è fatto obbligo alle ditte, di trasmettere, copia del contratto, entro 30 giorni dalla avvenuta compravendita;
4) prendere atto che la costituenda ditta Occhipinti Sebastiano, svolgerà all'interno del capannone artigianale l'attività di restauro e riparazione auto;
5) è fatto obbligo, alla ditta subentrante di provvedere ad effettuare l'autorizzazione allo scarico fognario;
6) porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti delle ditte, in caso contrario, si procederà alla revoca della determina;
7) trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte interessate.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/1991, si attesta che nella formazione della proposta di provvedimento di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del Provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Cicero)

Allegati:

- Relazione d'istruttoria prot. n. del 16741 del 13/05/2016;
- Relazione d'istruttoria e parere tecnico prot. n. 16738 del 13/05/2016;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA

Esaminata la superiore proposta la ritiene meritevole di approvazione,

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 22 del già citato regolamento la ditta Iacono S. & Gulino S. S.n.c. a cedere in vendita parte del proprio immobile ubicato nella nell'agglomerato industriale di Ragusa alla costituenda ditta Occhipinti Sebastiano per una superficie di mq. 586,15 di cui mq. 180,00 di fabbricati, nel rispetto di tutti gli obblighi prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo Ente a condizione che nel contratto di compravendita venga inserita la seguente dicitura "la ditta acquirente è a conoscenza dei regolamenti consortili e di tutti gli obblighi e prescrizioni, compresi il rispetto dei livelli occupazionali contenuti nell'atto di acquisto del lotto, accettandone le relative clausole, conseguenziali in caso di inadempienza. L'atto di vendita mancante di quanto sopra riportato è da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienza riportate nell'atto di vendita del lotto;

2. sottoscrivere con la ditta costituenda Occhipinti Sebastiano apposito atto di sottomissione con il quale si impegnano a rispettare tutte le norme, clausole e prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione dei lotti, di cui allo schema allegato;
3. è fatto obbligo alle ditte, di trasmettere, copia del contratto, entro 30 giorni dalla avvenuta compravendita;
4. prendere atto che la costituenda ditta Occhipinti Sebastiano, svolgerà all'interno del capannone artigianale l'attività di restauro e riparazione auto;
5. è fatto obbligo, alla ditta subentrante di provvedere ad effettuare l'autorizzazione allo scarico fognario;
6. porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti della ditta, in caso contrario, si procederà alla revoca della determina;
7. trasmettere copia del presente provvedimento alle ditte interessate.

Il Dirigente Responsabile
(Avv. Francesco Gallo)